



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTA** il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA** la L. 14 luglio 1965, n. 963 e s.m.i., concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e s.m.i., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa legge;
- VISTO** il Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le modalità di attuazione per l'anno 2011 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di prelievo;
- VISTO** il D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011 ed il successivo integrativo D.A. n. 623/Pesca del 09/08/2011, pubblicati in pari data nel sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca;
- RITENUTO** che gli stessi DD.AA. non hanno tenuto in debita considerazione il disagio e la particolare congiuntura in cui versa la marineria di Lampedusa, per il ben noto continuo afflusso di migranti dal nord Africa, emergenza già oggetto di numerose ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto manifestato anche dall'Associazione Pescatori di Lampedusa con nota del 23/08/2011, è opportuno consentire a tutte le unità da pesca, di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 14 luglio 2011, iscritte presso i registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, che la decorrenza del periodo di interruzione temporanea obbligatoria possa aver luogo a far data dal 01 settembre 2011;
- RITENUTO** necessario integrare con apposito provvedimento il citato D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011;

DECRETA

- Art. 1** Per quanto in premessa specificato e fermo restando quant'altro disposto dal D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011, per le unità da pesca iscritte presso i registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, l'interruzione temporanea obbligatoria per trenta giorni consecutivi decorre dall' 01 settembre 2011.
- Art. 2** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 05/04/2011, n. 5.

Palermo, li 24 agosto 2011

L'ASSESSORE
(Elio D'Antrassi)
(firmato)